Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 139.

Concessione di un mutuo all'Istituto Poligrafico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato un mutuo sino all'ammontare di lire settecentocinquanta milioni, da destinarsi alla estinzione delle passività ed al normale andamento della gestione dell'Ente stesso.

Art. 2.

I singoli versamenti della somma prevista nel precedente articolo avverranno, su richiesta dell'Istituto Poligrafico dello Stato, munita del nulla osta del Provveditorato generale dello Stato, entro tre anni dalla data di concessione del finanziamento.

Decorsi i tre anni il mutuo resta fissato in via definitiva nell'ammontare delle somme effettivamente versate.

Art. 3.

L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio successivo all'integrale versamento della somma di cui all'art. 1, oppure, nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, dal 1° gennaio successivo alla scadenza del termine di cui al comma medesimo.

La somma mutuata aumentata degli interessi sui singoli versamenti parziali, sarà ammortizzata in tre annualità costanti all'interesse del cinque e ottanta per cento.

Le annualità di ammortamento saranno corrisposte in rate semestrali posticipate.

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per il capitale e gli interessi.

Qualora l'Istituto Poligrafico dello Stato non esegua il pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, il quale provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato alla Cassa depositi e prestiti a termini dell'art. 1949 del Codice civile.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1948, n. 140.

Stanziamento della somma di lire 9.000.000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 9.000.000, da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) per far fronte alle passività dell'Ente medesimo, in aggiunta alla somma di lire 2.000.000, già stanziata per lo stesso fine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 412.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 141

Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Articolo unico.

Le attribuzioni della Corte di appello di Roma in materia di usi civici sono devolute, per il territorio della Regione siciliana, alla prima Sezione della Corte di appello di Palermo.

Resta salva la competenza della Corte di appello di Roma per i giudizi in corso presso la Corte medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 142.

Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana.

Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione potrà tuttavia avvalersi per tali procedimenti del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 143.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, istitutivo dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per il tesoro, i conti ed i bilanci dell'Ente, nonchè i regolamenti indicati nel comma precedente ».

Art. 2.

L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, è sostituito dal seguente.

« L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Entro il mese di agosto di ogni anno il sovrintendente sottopone il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, corredato del programma tecnico dell'attività che l'Ente intenda svolgere nel corso dell'esercizio medesimo, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che provvede alla sua approvazione con le modalità di cui al precedente art. 5.

Con la stessa procedura viene approvato il rendiconto di cui il sovrintendente cura la predisposizione e l'invio entro il mese di dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il sovrintendente può disporre pagamenti, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, senza speciali formalità; di essi però deve fornire dimostrazione di regolarità nel rendiconto di esercizio ».

Art. 3.

Dopo l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, è inserto il seguente articolo:

« Art. 12-*bis*. — Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è costituito un Collegio dei revisori dei conti composto da un membro effettivo ed uno supplente designati dallo stesso Alto Commissario; da un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro e di un membro effettivo designato dal presidente della Corte dei conti.

I membri del Collegio effettuano, sia collegialmente che individualmente, il riscontro della gestione finanziaria e contabile e rivedono i bilanci preventivi ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni; per le altre attribuzioni valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro, fissa l'emolumento annuo lordo per i membri del Collegio ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA — TUPINI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 144.
Concessione di un contributo straordinario all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

E' concesso all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.) un contributo straordinario di lire sessanta milioni per provvedere alle spese di funzionamento dell'Ente stesso per l'esercizio 1947-48.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 145.
Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, è modificato come segue:
« L'ammontare delle annualità differite, con i relativi interessi, sarà accertato alla fine del periodo di sospensione e sarà estinto, alle stesse condizioni dei mutui originari, nella residua durata dei mutui medesimi con inizio dell'ammortamento a decorrere dalla data di cessazione della sospensione del pagamento ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TUPINI — GRASSI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 146.
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano, a titolo di anticipazione sulla liquidazione dei danni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

E' concessa all'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano una anticipazione di lire sessantamilioni per la ricostruzione del proprio materiale scenografico, da restituire in sede di liquidazione dei danni di guerra subiti dal teatro anzidetto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947.

Aumento del contributo annuo a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1352, relativo alla costituzione, per un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 fino all'esercizio finanziario 1940-41 del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Lucca, col quale veniva fissato in L. 6000 (seimila) annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella suddetta Provincia secondo le norme contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, restando a carico della provincia di Lucca eguale annuo contributo di L. 6000 (seimila);

Visto il regio decreto 13 marzo 1941, n. 437, col quale veniva rinnovato per un decennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51 il Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Lucca, col contributo statale annuo di L. 6000 (seimila) e di equivalente somma a carico della Provincia predetta;

Vista la deliberazione n. 98/1945 in data 17 settembre 1945 dell'Amministrazione provinciale di Lucca, approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro con decreto 20 luglio 1946, con la quale viene elevato da L. 6000 a L. 46.000 il contributo annuo a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca a decorrere dall'esercizio 1946 fino a tutto l'esercizio finanziario 1950;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Lucca stabilito in L. 6000 annue col regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1352, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 in L. 46.000 (quarantaseimila) annue fino a tutto l'esercizio 1950-51, in corrispondenza dello stesso impegno assunto dalla provincia di Lucca.

Il contributo annuo dello Stat di L. 46.000, per gli esercizi 1946-47 e 1947-48 sarà prelevato sul cap. 56 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-48 e per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata in capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro n. 3, foglio n. 391.

(1208)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Treviso, per il triennio 1948-1950.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Treviso, pel triennio 1948-1950, i signori:

Pennati prof. Vittorio, medico chirurgo;
Preto prof. Giacomo, pediatra;
Grollo prof. Antonio, medico chirurgo;
Dalla Rosa avv. Guido, esperto in materie amministrative;
Bianchedi prof. Aurelio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro n. 13, foglio n. 175. — FERRARI

(1157)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Grosseto, per il triennio 1948-1950.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto, pel triennio 1948-1950, i signori:

Bartolini dott. Livio, medico chirurgo;
Santarnecchi dott. Leonetto, medico chirurgo;
De Luca prof. Benedetto, pediatra;
Pietrosanti avv. Gino, esperto in materie amministrative;
Ristori Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro n. 13, foglio n. 172

(1158)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1948.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di sommergibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I sottoindicati sommergibili sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

Alagi Atropo Dandolo Giada Marea Nichelio - Platino - Vortice Turchese Galatea Onice Brin Cagni Da Procida Speri - Mameli Jalea Otaria - Manara Squalo - Bandiera Settimo Corridoni Bragadino Pisani Zoea Diaspro Menotti H. 1 H. 2 H. 4 CB. 7 CB. 8 - CB. 9 CB. 10 CB. 11 - CB. 12 CB. 19 - CM. 1.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Registro Marina militare n. 4, foglio n. 349.

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1948.

Modificazione dei contingenti del limite di emissione dei biglietti di Stato da lire 10.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato, approvato con l'art. 5 del regio decreto-legge predetto;
Visto il decreto Ministeriale del 13 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1945 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 settembre 1945, che provvede al riordinamento della circolazione dei biglietti di Stato;
Visti i decreti Ministeriali 27 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1946, 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1947, 5 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1947, con i quali sono state apportate modifiche ai contingenti fissati per i biglietti di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica dei contingenti stabiliti con precedenti decreti Ministeriali, il limite di emissione dei biglietti di Stato da lire 10 è aumentato da lire 4.000.000.000 a lire 5.000.000.000.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali, presso la sede di Cosenza, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e 104, del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;
Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 aprile 1936, n. 1155;
Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;
Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Cosenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Cosenza per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Cosenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:

Carlo dott. De Martino, presidente effettivo;
Manlio dott. Rossi, presidente supplente;

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:

Consalvo dott. D'Aragona, membro effettivo;
Alberico dott. Talarico, membro effettivo;
Ugo dott. De Paula, membro supplente;
Francesco dott. Guido, membro supplente;

3) *Sanitari generici*:

Alberico dott. Talarico, membro effettivo;
Mario dott. Zupi, membro effettivo;
Giuseppe dott. Romeo, membro supplente;
Raffaele dott. Tignanelli, membro supplente,

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:

Gino ing. Manfredi, membro effettivo;
Giuseppe ing. Blasi, membro supplente;

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:

Nicola avv. Vaccaro, membro effettivo;
Raffaele avv. Vivacqua, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:

Alfredo Barbarossa, membro effettivo;
Francesco Colletta, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*

Pasquale D'Ippolito, membro effettivo;
Ernesto Barbarossa, membro supplente.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1167)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1948.

Messa in liquidazione della società in nome collettivo « Egestorff e Banz », con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942 n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « Egestorff e Banz », società in nome collettivo, con sede in Milano, via Paolo Giovio n. 16 e nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay, che con decreto 6 maggio 1947 è stato sostituito col rag. Enzo Avanzini;

Considerato che la durata della suindicata società è scaduta il 31 dicembre 1947 e che il socio sig. Banz Walter ha dichiarato di non voler prorogare tale durata e quindi occorre mettere la società stessa in liquidazione con la nomina a liquidatore del rag. Ruocco Vincenzo, avendo l'attuale sequestratario declinato tale incarico;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

La « Egestorff e Banz », società in nome collettivo, con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Ruocco Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1948.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società in Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti Ministeriali 27 agosto 1945 e 22 novembre 1945, con i quali, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. » con sede in Milano e nominato sequestratario il dott. Rossi Agostino;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il sequestro in sindacato per la particolare situazione dell'Azienda;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

1) Sono revocati i decreti 27 agosto 1945 e 22 novembre 1945 con i quali è stata sottoposta a sequestro la Società in Accomandita semplice Immobiliare Locale « S.A.I.L. » con sede in Milano e nominato sequestratario il dott. Rossi Agostino;

2) la Società in Accomandita semplice Immobiliare Locale S.A.I.L. » con sede in Milano, via de Breme n. 25, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Rossi Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1948.

Nomina del liquidatore della Società cooperativa « Società della pesca », con sede in Spadafora.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visti i rapporti del Prefetto di Messina, rispettivamente in data 26 giugno e 19 novembre 1947, sulla situazione della Società anonima cooperativa « Società della pesca », con sede in Spadafora, dai quali si rileva, fra l'altro, che la cooperativa stessa deve considerarsi sciolta di diritto per il decorso del termine stabilito dallo statuto alla sua durata;

Vista la designazione del suddetto Prefetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un liquidatore il quale provveda con speditezza e regolarità alla definizione delle operazioni di liquidazione della Società;

Decreta:

Il sig. dott. Nicola Sammartino di Francesco è nominato liquidatore della Società cooperativa « Società della pesca », con sede in Spadafora, con l'incarico di provvedere alla definizione delle operazioni di liquidazione dell'ente secondo le norme dello statuto sociale e di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Roma, è ricostituita come segue:

Cirillo Pasquale, Passamonti Redento, De Gasperi Rossi Filippo, in rappresentanza degli industriali;

Zanolli Rodolfo, Giambarba Eugenio, Ferrari Marcello, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la Camera confederale del lavoro di Roma.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: FANFANI

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Nomina del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto 1° maggio 1930, n. 821, col quale sono stabilite le norme per la composizione dell'Amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, col quale venne costituito il Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria;

Viste le dimissioni presentate dal presidente e da un membro del Consiglio di amministrazione predetto;

Considerata la necessità di dare al Consiglio stesso una nuova conformazione;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 9 maggio 1947 è revocato.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, i signori:

prof. Bruno Ricca, presidente;

dott. Saverio Continella, sig. Vincenzo Tardi, dottor Rosario Gregorio, in rappresentanza degli agrumicultori;

dott. Corrado Lutri, Angelo Trimarchi, dott. Bruno Meduri, in rappresentanza dei produttori di citrato di calcio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Ripristino del Casellario giudiziale di Vicenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3 capoverso 1°, e 22 capoverso 1°, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1948, il Casellario giudiziale di Vicenza riprende la sua funzione ed il Casellario giudiziale centrale cessa contemporaneamente di farne le veci.

Dalla medesima data gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare direttamente al predetto Casellario giudiziale tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1948

Il Ministro: GRASSI

(1233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 febbraio 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Romolo Verga, Console onorario della Repubblica di Haiti a Milano.

(1260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì), di un mutuo di L. 1.272.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1023)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina), di un mutuo di L. 390.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1024)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 187, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossacesia (Chieti), di un mutuo di L. 250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1021)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceccano (Frosinone), di un mutuo di L. 1.572.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1022)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 20 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento, di un mutuo di lire 35.861.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1329)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ruolo di anzianità del personale

In conformità dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali civili del Ministero della marina mercantile per l'anno 1947.

(1265)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elenco degli autoveicoli restituiti dall'A.M.G. all'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. di Udine

Ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, si comunica che sono stati consegnati, a termine dell'art. 7 del decreto medesimo, dal G.M.A. del Territorio Libero di Trieste, i sottoelencati autoveicoli di proprietà sconosciuta:

1) Fiat 1500 decapotabile, fuori serie motore 040583, telaio 027019;
2) Fiat 1100 berlina motore 305788, telaio 279657;
3) Fiat 1100 targa TO 59260, motore 253873 (originale 268130), telaio 260554;
4) Lancia Astura decapotabile, targa GE 15309, motore 85990, telaio 302052;
5) Alfa Romeo 6 c. 2500, motore 296002; telaio 913268;
6) Lancia Aprilia motore 17164, telaio 439/10514;
7) Fiat 1500 motore 1500 B 038850, telaio 1500 C - 038302;
8) Fiat 1500 senza motore, telaio 012236;
9) Lancia Aprilia motore 16827, telaio 438-22181;
10) Lancia Astura berlina, motore 41447, telaio 413329;
11) Fiat 1100 berlina, motore 225400, telaio 215005.

(1317)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale del torrente Bisagno, sito in località Volpara (Genova).

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale del torrente Bisagno in comune di Genova (località Volpara), della superficie di mq. 1291,21, individuata nello schizzo planimetrico in scala 1:500 dell'ufficio del Genio civile di Genova che fa parte integrante del decreto stesso.

(1129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30

E' stata chiesta la traslazione del certificato del Consolidato 3.50 % (1906), n. 245687, di annue L. 245, intestato a Colli Adele fu Giuseppe, minore, moglie di Ildebrando Colli, domiciliato in Seregno (Milano), col vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 novembre 1947

(4833) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	478580	Beneficio parrocchiale di San Pietro in Culto di Mercatino (Pesaro)	10,50
Id.	336265	Eandi Celestina di Giovanni, moglie di Cortese Gioacchino, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolata	70 —
Id.	408681	Defilippi Antonio fu Domenico, dom. a San Giusto Canavese (Torino), ipotecata	7 —
Id.	255483	Congregazione di carità di Gallipoli (Lecce) per il Ricovero di mendicità e vecchiaia	35 —
Id.	257773	Come sopra	3,50
Id.	462318	Montuori Giovannina di Antonio, moglie di Miccio Raffaele, domiciliata a Positano (Salerno)	315 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, alla richiesta operazione.

(112) Roma, addì 7 gennaio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 marzo 1948 - N. 46

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82 —
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,45
Redimibile 3,50 % 1934	67,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,825
Id. 5 % 1936	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	79,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,425
Id. 5 % convertiti 1951	98,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 marzo 1948 - N. 47

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,85
Id 3,50 % 1902	71 —
Id 3 % lordo	51 —
Id 5 % 1935	87,60
Redimibile 3,50 % 1934	67,175
Id 3,50 % (Ricostruzione)	67 —
Id 5 % 1936	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	79,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,35
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,525
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,50
Id. 5 % convertiti 1951	97,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 1° marzo 1945, n. 291;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 20 giugno 1947, n. 14428.847, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1947, n. 20441/50318, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota del Prefetto di Macerata 15 gennaio 1948, numero 35460-2050, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle funzioni di componente della predetta Commissione giudicatrice, il dott. Rodolfo Tombesi col dott. Enrico Spadoni.

Considerata l'opportunità di provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Rodolfo Tombesi, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata il dottor Enrico Spadoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1318)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Belluno in data 12 giugno 1947, n. 6610, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giovanni Zampaglione, vice prefetto;

Componenti:

dott. Carmelo Balistreri, medico provinciale;

prof. Domenico Maselli, primario del reparto medico dell'ospedale civile di Belluno;

prof. Giorgio Petta, primario del reparto chirurgico dell'ospedale civile di Feltre;

dott. Garibaldi Locatelli, medico condotto;

Segretario:

dott. Arnaldo Casuccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1138)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 24 luglio 1947, n. 8173, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giuseppe Cuzzaniti, vice prefetto;

Componenti:

dott. Alberto Renzulli, medico provinciale;

dott. Ernesto Gilardino, primario ostetrico ospedale civile di Terni e specialista in ostetricia;

dott. Geppino Micheletti, primario ostetrico del brefotrofio di Narni;

Luisa Colafranceschi, ostetrica condotta;

Segretario:

dott. Salvatore Portelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1139)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Verona in data 26 giugno 1947, n. 15662, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giulio Landi, vice prefetto;

Componenti:

dott. Enrico Marcovecchio, medico provinciale;
prof. dott. Giorgio Cevolotto, primario medico ospedaliero;
prof. dott. Giovanni Scarlini, primario chirurgo ospedaliero;
dott. Luigi Tognetti, medico condotto;

Segretario:

dott. Alfonso Tortorici.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1145)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova (gruppo B) nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, è successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;
Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci dalla guerra 1940-1943, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;
Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Visti il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8) riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;
Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1947, n. 15051/203, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre successivo, al registro n. 5, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso per esami, riservato ai reduci (impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni statali fin dal 1° giugno 1941 a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Ritenuto che, dei dodici posti complessivamente già accantonati per i reduci, come risulta dallo stesso decreto dianzi citato, restano ancora da mettere a concorso riservato, fra coloro che rivestano la indicata qualifica, sei posti di aiuto ispettore in prova;
Vista la lettera n. 76869/12106 dell'8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 6 (sei) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I posti suddetti sono riservati a coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3 e che rivestano una delle qualifiche di combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, oppure di mutilati od invalidi della guerra di liberazione, o di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Al concorso non sono ammesse le donne e neppure coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirne l'idoneità, al concorso originario.

I sei posti del presente concorso sono da ripartirsi come segue:

quattro posti ai concorrenti che siano in possesso di uno dei diplomi specificati al successivo art. 3, comma *a*);
due posti ai concorrenti in possesso d'uno dei diplomi indicati al comma *b*) del predetto art. 3.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, far pervenire apposita domanda, debitamente documentata, al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale).

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui indirizzare le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare di sottoporsi alle prove d'esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno comprovare il possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale; diploma di liceo scientifico o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica d'istituto tecnico);

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria); diploma di licenza d'istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale); diploma dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titoli equipollenti.

I candidati che produrranno uno dei diplomi indicati al precedente comma *a*), dovranno sostenere le prove d'esame su argomenti di carattere tecnico, in conformità del programma stabilito alla lettera *A*) del successivo art. 13; i candidati invece, che produrranno uno dei titoli di studio specificati al comma *b*), dovranno sostenere le prove d'esame sopra argomenti di carattere amministrativo-contabile, secondo il programma stabilito alla lettera *B*) del citato art. 13.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi in originale od in copia autentica notarile, di cui ai comma *a*) e *b*) dell'articolo precedente;

b) l'estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 40, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex patrioti combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni ed assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre, il limite massimo di 35 anni di età è aumentato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data stessa.

Tali aumenti sono cumulabili tra loro e con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè al personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio comunque espletato, ovvero raggiunga almeno due anni di lodevole servizio prestato con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso;

c) il certificato — in carta bollata da L. 24 — di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio dello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con apposito decreto;

d) il certificato — su carta bollata da L. 24 — rilasciato dall'autorità competente che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza d'età, che egli non sia incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato — su carta bollata da L. 24 — di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno; nel caso di permanenza minore anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato — su carta bollata da L. 24 — d'un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che « l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ».

Gli aspiranti ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni amministrative ed ispettive proprie dei funzionari di gruppo *B* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati ad operazioni di guerra, debbono produrre la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis* rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra o con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato — in carta bollata da L. 24 — del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato — in carta bollata da L. 24 — del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di ex partigiano combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito per l'inizio delle prove scritte di esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente commissione nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia — su carta bollata da L. 24 — da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo d'una Amministrazione dello Stato, possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono, però, esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dalla Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) — primo comma — un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica à ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto — eccezione fatta per la « dichiarazione integrativa » la quale può essere prodotta successivamente, ma non oltre la data che verrà fissata per la prova orale degli esami — e la domanda stessa non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti eccezione fatta per il titolo originale di studio

I candidati i quali, nei termini stabiliti faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte della Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi o risiedano fuori del territorio nazionale, e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dello inizio delle prove scritte di esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo il disposto dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1. L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire, ai concorrenti, l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda o terza parte dei programmi di esami scritti indicati al successivo art. 13.

Per quanto concerne gli argomenti tecnici, di cui alla prima ed alla terza delle prove scritte, i candidati avranno facoltà di scelta tra i due temi che saranno estratti e che dovranno riguardare: uno, argomenti a carattere tecnico-industriale; l'altro, argomenti a carattere tecnico-civile.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nei relativi programmi d'esame sopra indicati.

Art. 7.

Le prove scritte d'esame avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure a Roma, nel giorno che sarà fatto conoscere tempestivamente agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel cap. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e sarà costituita come segue:

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari amministrativi dello stesso Ispettorato generale, di grado non inferiore al 6°, membri;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario tecnico, dello stesso Ispettorato generale, di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario laureato in scienze economiche e commerciali, di grado non inferiore al 7°, in servizio presso l'Ispettorato generale, membro;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente ai ruoli di gruppo *A* o di gruppo *B* dell'Ispettorato generale suddetto, segretario.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti particolari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio d'amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, otterranno la nomina in ruolo nel grado iniziale del gruppo *B*, con lo stipendio e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni. Coloro che allo scadere del periodo d'esperimento fossero, invece — a giudizio del Consiglio d'amministrazione — ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio d'amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale di vigilanza (gruppo *B*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Peraltro, ove alcuno dei vincitori goda già, nel ruolo di gruppo *C* di provenienza, uno stipendio mensile superiore al dodicesimo dello stipendio di cui trattasi, a quello stesso verrà mantenuto l'intero stipendio, computato, per la parte eccedente l'assegno di prova, come assegno personale, conformemente alle norme in vigore.

Art. 13.

Le prove di esami si svolgeranno in conformità dei seguenti programmi

A) prove d'esame relative ad argomenti tecnici obbligatori per i candidati muniti d'uno dei titoli di studio specificati all'art. 3, comma *a*):

Prove scritte.

1ª Parte. — Compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporti in concessione all'industria privata.

2ª Parte:

a) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, assoluti, relativi, interi e frazionari Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di 2° grado o ri-

ducibili a 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (rette, piani, angoli, triangoli e poligoni Uguaglianza, disuguaglianza e similitudine nel piano Equivalenze Proprietà metriche circonferenza e cerchio Rette e piani nello spazio Diedri, triedri, angoloidi - Poliedri Equivalenza e similitudine nello spazio Cilindro - Cono Sfera Aree e volumi);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

3a Parte:

a) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto di ferrovia, o tramvia o funicolare;

b) schema d'impianto elettrico per ferrovia locale, tramvia o filovia;

c) disegno schematico di organi di macchine a vapore, elettriche o di motori a scoppio;

d) disegno topografico.

Prova orale.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti, tenendo presente che quelli indicati ai numeri dal V) al X) (inclusi) debbono essere riservati ai candidati i quali, nelle prove scritte, abbiano scelto e svolto argomenti a carattere tecnico-industriale, mentre restano comuni gli argomenti di cui ai numeri dall'XI) al XIV):

I) a) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico Collegamento di stazioni - Triangolazione Celerimensura Poligonazione - Calcolo delle coordinate Livellazione geometrica e trigonometrica Metodi di operazione;

II) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione Equazione di stabilità Momenti d'inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente, momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate od incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

III) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati progetti di massima e definitivi calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali Calcolo dei volumi e movimenti di terra calcolo delle aree opere d'arte semplici: muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche Struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni Strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato Strutture di scale e tetti. Fognature delle abitazioni Latrine, cisterne e filtri;

IV) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati gallerie, ponti, passaggi a livello, calvalcavia e sottovia Pendenze e raggi minimi di curva Fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno Stazioni e case cantoniere Impianti fissi Materiale mobile, sagome Impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio Orari Prove e verifiche tecniche Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio;

V) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine - Cinematica sistemi articolati - moto rettilineo e curvilineo e sua trasformazione Eccentrici Attrito (volvente o di rotolamento) Attrito nelle trasmissioni Lubrificazione Regolatori del movimento.

VI) cognizioni generali di termodinamica: leggi fondamentali processi riversibili, isotermici ed adiabatici - Cicli (con particolare riguardo al ciclo di Carnot);

VII) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione Cambiamento di stato e sua influenza sulla conservazione dei gas in recipianti chiusi Tensione dei vapori (saturazione e soprassaturazione, dissociazione);

VIII) nozioni elementari sulle macchine a vapore ed in particolare sulle locomotive: costituzione, funzionamento, sistemi di distribuzione del vapore Potenza, rendimento;

IX) nozioni elementari sui motori a combustione interna a ciclo Otto e a ciclo Diesel: loro costituzione, funzionamento ed uso;

X) nozioni generali sulla elettricità e magnetismo: leggi e misure fondamentali. Produzione dell'energia elettrica e sua trasformazione: generatori e motori a corrente continua ed alternata - Trasformatori statici e dinamici - Convertitori. Trasmissione dell'energia elettrica: impianti, centrali, sottostazioni - Condutture, feeders, ecc.;

XI) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci - veicoli, rimesse percorsi orari);

c) di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni attraversamenti sistemi d'impianto - sostegni - funi veicoli e loro caratteristiche di marcia e d'arresto velocità, ecc.);

XII) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

XIII) leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

XIV) nozioni elementari di statistica.

B) prova d'esame relativa ad argomenti amministrativi-contabili, obbligatori per i candidati forniti d'uno dei titoli di studio specificati all'art. 3, comma b):

Prove scritte.

1a Parte. — Elementi fondamentali di istituzioni di diritto privato e di diritto amministrativo.

2a Parte. — Principi generali di economia politica e di scienza delle finanze.

3a Parte:

a) principi di matematica finanziaria computisteria;

b) ragioneria delle aziende pubbliche e private;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale.

Oltre alle materie di cui alle prove scritte, costituiranno argomenti per la prova orale anche le seguenti:

1) elementi di diritto costituzionale;

2) leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni di statistica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1948
Registro Trasporti n. 6, foglio n. 233.

(1154)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.